

## PRIMO PIANO

### I componenti del collegio dell'arbitro

L'iter per l'operatività dell'arbitro assicurativo è giunto a uno snodo fondamentale. L'Ivass, venerdì scorso, ha pubblicato sul proprio sito la notizia dell'avvio del procedimento di nomina dei componenti del collegio dell'arbitro assicurativo di scelta dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto datato 6 novembre 2024.

Il procedimento amministrativo per la nomina dei componenti del collegio avverrà sulla base delle manifestazioni d'interesse e dei curricula che sono pervenuti all'istituto di vigilanza entro le ore 12 del 7 luglio 2025. L'Ivass aveva invitato le associazioni rappresentative delle imprese, degli intermediari assicurativi e dei consumatori a designare i rispettivi componenti; la nomina del primo collegio avverrà poi con un provvedimento ad hoc dell'autorità.

Il procedimento di nomina si concluderà entro il 16 ottobre (ossia 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Ivass), "fatte salve le ipotesi di sospensione e interruzione dei termini previste dalla vigente normativa".

L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è il Servizio tutela del consumatore – divisione Segreteria arbitro assicurativo I: la responsabile del procedimento è Maria Luisa Cavina.

**Beniamino Musto**

## NORMATIVA

### L'impatto della riforma della responsabilità dei sindaci

**Con la legge n. 35 del 14 marzo 2025 è stato modificato il disposto dell'art. 2407 c.c. sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale delle società di capitali. La riforma ha grande valenza sul piano assicurativo, in particolare per le polizze di responsabilità professionale che coprono obbligatoriamente questi soggetti**

La legge n. 35 del 14 marzo 2025, entrata in vigore dal 12 aprile scorso, è stata a lungo attesa da parte dei soggetti interessati, che sono enumerati tra gli assicurati delle polizze D&O (e beneficiario di questa copertura), ma sono anche obbligati, in quanto professionisti, a contrarre una polizza di responsabilità professionale a copertura del loro operato, inclusa ovviamente l'attività di sindaci.

Nel comparto assicurativo ci si è quindi chiesto quale sia la portata della riforma sulle coperture che interessano l'attività di sindaco nelle società di capitali, perché questa specifica estensione è oggetto di molte discussioni, dettate dal timore che le richieste di risarcimento ad essa correlate possano raggiungere cifre importanti. Alcuni assicuratori, ad esempio, limitano la copertura prestata a massimali piuttosto esigui e, d'altra parte, richiedono aumenti di premio cospicui per concederla.

#### COSA CAMBIA NELL'ARTICOLO 2407 DEL CODICE CIVILE

L'articolo 2407 del codice civile fa parte del libro V del codice, che si occupa delle norme che regolano l'organizzazione delle società per azioni e, prima di questa riforma, prevedeva quanto segue: "I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio".

(continua a pag. 2)



© Jo Johnston - Pixabay



INSURANCE  
REVIEW

Hai già scaricato la nostra app?  
**È gratuita!**



(continua da pag. 1)

“Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.”

A partire dall’entrata in vigore della legge n. 23/2005, il testo è stato modificato come di seguito indicato: “I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno”.

## IL LIMITE DI RESPONSABILITÀ PROPORZIONATO AI COMPENSI PERCEPITI

Il primo comma dell’articolo rimane invariato, come abbiamo visto, ma nella parte successiva il legislatore ha introdotto un paio di cambiamenti di grande rilevanza.

Viene infatti limitata la portata del danno risarcibile, proporzionandola alla remunerazione annua dei soggetti interessati e dividendola in scaglioni:

- 15 volte il compenso percepito dagli amministratori, per coloro che guadagnano fino a 10 mila euro,
- 12 volte per i compensi da 10 mila a 50 mila euro,
- 10 volte per i compensi maggiori di 50 mila euro.

Ciò si applicherà anche se la revisione legale fosse esercitata dal collegio sindacale a norma dell’art. 2409-bis c.c., ma non nei casi in cui i sindaci avessero agito con dolo: in quest’ultima ipotesi la limitazione di responsabilità non sarà prevista.

Ricordiamo che l’art. 2409-bis prevede che “lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tale caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.”

(continua a pag. 3)



© Sergei Tokmakov - Pexels



Milano  
27 novembre 2025  
FABRIQUE

Per poter partecipare alla selezione è necessario inviare la candidatura compilando il form all’indirizzo:  
<https://bit.ly/ICAwards25>

Per info: [awards@insuranceconnect.it](mailto:awards@insuranceconnect.it)

SCARICA IL REGOLAMENTO COMPLETO

(continua da pag. 2)

## LA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI

I sindaci rispondono del danno cagionato alla società, ai soci, ai creditori ed a eventuali terzi, nell'espletamento delle loro funzioni. Tale responsabilità è solidale con quella degli amministratori.

Prima della modifica normativa, l'istituto della responsabilità dei sindaci prevedeva un duplice binario di responsabilità. Da un lato, la responsabilità disciplinata al primo comma, indipendentemente da eventuali inadempimenti degli amministratori. Dall'altro, una responsabilità concorsuale, disciplinata dal secondo comma dell'articolo e valida ogni qual volta si potesse provare che il danno causato dagli amministratori fosse dipeso dalla mancanza di controllo sull'operato di questi ultimi (la cosiddetta *culpa in vigilando*).

La modifica introdotta, quindi, limita la responsabilità dei sindaci e ne chiarisce la portata, ancorandola a somme specifiche.

Allineare il limite previsto per la responsabilità di un soggetto all'importo dei compensi percepiti è divenuto un fatto abbastanza comune negli ordinamenti emanati negli anni più recenti. Si è armonizzata la normativa con altri paesi europei, ma si è anche riequilibrato il carico di responsabilità dei sindaci, spostando il peso su quella degli amministratori.

L'intento è di evitare che si verifichino sanzioni sproporzionate a carico di queste persone, che potrebbero addirittura rinunciare a rivestire ruoli di fondamentale importanza all'interno delle imprese, per il timore di essere troppo duramente punite in caso di errore.

## RIDUZIONE DELLA PRESCRIZIONE A CINQUE ANNI

Un altro punto importante della nuova normativa consiste nel disposto del quarto comma dell'articolo, che viene introdotto a nuovo e prevede un unico termine di prescrizione di cinque anni, perché l'avente diritto eserciti l'azione di responsabilità verso i sindaci.

È anche importante considerare che tale termine decorre dal momento del deposito della relazione dei componenti del collegio sindacale, allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno.

In questo modo si è voluto uniformare la norma a quella prevista per i revisori legali, all'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tale legge stabilisce infatti che l'azione di risarcimento nei confronti dei revisori si prescrive in cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio, a prescindere dalla manifestazione del danno.

Questo punto non solo risulta essenziale per dirimere eventuali incertezze circa l'individuazione dell'esatto periodo

concesso per esercitare l'azione di responsabilità, permettendo di allineare la responsabilità dei sindaci a quella, per molti aspetti analoga, dei revisori, ma ha una valenza fondamentale sul piano assicurativo.

Come sappiamo, infatti, uno dei problemi più ardui da affrontare per i sottoscrittori è rappresentato dalla cosiddetta "lunga coda" (*long tail*) che caratterizza questo tipo di coperture.

Più a lungo sarà possibile esercitare l'azione di responsabilità verso gli assicurati e più difficile sarà prevedere l'ammontare del risarcimento e individuare il premio più giusto da richiedere.

C'è tuttavia da rilevare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 115/2024, ha chiarito che la decorrenza del termine dalla data della relazione di revisione debba applicarsi esclusivamente alle azioni di responsabilità promosse dalla società che ha conferito l'incarico.

Per le azioni intentate da terzi o dai soci, invece, il termine di prescrizione segue le regole generali, ossia decorre dal momento in cui il danno si manifesti e diventi percepibile.

## LA PORTATA DELLA RIFORMA SUL PIANO ASSICURATIVO

Concludendo, i limiti introdotti sulla responsabilità dei sindaci nelle società di capitali riducono significativamente l'esposizione relativa a quest'organo di controllo, soprattutto nelle azioni di responsabilità avviate nell'ambito di procedure concorsuali, in cui le richieste sono spesso di entità elevata.

In particolare, il ridimensionamento della responsabilità dei sindaci avrà ricadute favorevoli sulle polizze di responsabilità civile professionale di commercialisti e avvocati, che svolgono assai comunemente questa funzione.

In questi contratti, l'estensione per l'attività di sindaco comporta un rilevante aumento del rischio assicurato e può addirittura determinare il rifiuto di offrire copertura da parte degli assicuratori o causare un incremento di premio significativo.

Possiamo quindi presumere che i massimali offerti e l'appetito delle compagnie aumentino.

Sul piano delle polizze D&O la nuova normativa avrà, a parere di molti, una portata inferiore. Queste polizze, infatti, operano spesso in coassicurazione con le polizze di responsabilità professionale obbligatoriamente stipulate dai sindaci e si può pensare che il recupero di cui le stesse godranno risulti inferiore, proprio alla luce dell'applicazione della riforma.

Cinzia Altomare

### Insurance Daily

**Direttore responsabile:** Maria Rosa Alaggio [alaggio@insuranceconnect.it](mailto:alaggio@insuranceconnect.it)

**Editore e Redazione:** Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

**T:** 02.36768000 **E-mail:** [redazione@insuranceconnect.it](mailto:redazione@insuranceconnect.it)

Per inserzioni pubblicitarie contattare [info@insuranceconnect.it](mailto:info@insuranceconnect.it)

Supplemento al 21 luglio di [www.insurancetrade.it](http://www.insurancetrade.it) – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577

## L'Assicurazione che cambia: AI, Dati e Tecnologia

18 Settembre 2025 | 14:00 - 18:30

**Hotel Bianca Maria Palace**

Viale Bianca Maria, 4 - Milano



Insurance  
Connect

in collaborazione con

**OCTO**

La competitività nell'assicurazione auto si gioca su strategie in grado di attribuire valore e qualità ai dati sviluppando progettualità, basate anche sull'intelligenza artificiale, che coinvolgono le attività di underwriting e pricing, il marketing, la gestione dei sinistri. L'obiettivo è trasformare le potenzialità dei dati in capacità di misurare il rischio, costruire modelli di business, personalizzare l'offerta, potenziare l'area sinistri e il contrasto alle frodi. Intorno ai dati si sviluppano politiche per il rigore tecnico, processi favoriti dalla digitalizzazione, così come una molteplicità di prodotti e servizi per una relazione evoluta con il cliente, sempre più integrati in un ecosistema della mobilità.

### Programma

**14:00 - 14:30** Registrazione

**14:30 - 14:40** Benvenuto ai partecipanti e apertura lavori

Maria Rosa Alaggio, direttore di Insurance Review e di Insurance Trade  
Corrado Sciolla, ceo di OCTO

**14:40 - 15:00** In conversazione con...

Matteo Carbone, fondatore e direttore dell'IoT Insurance Observatory

**15:00 - 16:10** Tavola rotonda – Dal prodotto auto ai servizi integrati per l'ecosistema della mobilità

Giuseppe Benincasa, segretario generale di Aniasa  
Marco Brachini, direttore marketing, brand and customer relationship di Sara Assicurazioni Generali Jeniot \*  
Matteo Lazzarini, dirigente della Direzione Generale Ambiente e Clima - Struttura Aria, Regione Lombardia  
Gianfilippo Lena, ad di Telepass Assicura  
Maurizio Rainò, head of claims di Axa Italia  
Giampiero Rosati, procurement director di Ayvens  
Corrado Sciolla, ceo di OCTO  
**Moderà:** Maria Rosa Alaggio, direttore di Insurance Review e di Insurance Trade

**16:10 - 17:10** Tavola rotonda – Digitalizzazione, telematica e AI per lo sviluppo dell'assicurazione auto

Marco Cuffia, direttore tecnico danni di Reale Mutua  
Riccardo Gili, head of innovation, telematics, antifraud & international claims departments di Axa Italia  
Eugenio Lamberti, regional leader sales Italy di OCTO  
Elena Repetto, chief operation officer e chief technology officer del Gruppo Helvetia Italia  
Matteo Sardo, head of risk and data analytics di ConTe.it  
Francesco Tomasoni, responsabile IT-Architetture di business e innovazione di Vittoria Assicurazioni  
**Moderà:** Maria Rosa Alaggio, direttore di Insurance Review e di Insurance Trade

**17:10 - 17:20** Conclusioni e ringraziamenti

**17:20 - 18:30** Networking cocktail

\* *Invitato a partecipare*

[CLICCA QUI per iscriverti](#)